Roma, 23 febbraio 2023

Immagine che contiene disegnando

Descrizione generata automaticamente

**DECRETO LEGGE 29 DICEMBRE 2022 N. 198**

**“*DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI TERMINI LEGISLATIVI*”**

**-cd MILLEPROROGHE-convertito in LEGGE**

**NOTA SINTETICA SULLE NORME DI INTERESSE**

**PREMESSA**

Il provvedimento è stato approvato in legge con voto di fiducia dalla Camera dei Deputati il 22 febbraio u.s.. Se ne attende ora la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Al fine di offrire una tempestiva informativa sui contenuti del provvedimento, si riporta di seguito una nota sintetica sulle disposizioni di maggior interesse di Comuni e Città metropolitane contenute nel provvedimento come modificato durante l’esame da parte del Senato.

* **Proroga termini assunzioni assistenti sociali *(Art. 1, comma 19)***

La norma, **richiesta dall’ANCI**, **estende al 31 dicembre 2023** il termine per la maturazione del requisito temporale dei 36 mesi di servizio **per la stabilizzazione degli assistenti sociali.**

* **Deroga inconferibilità di incarichi a componenti di organo politico di livello regionale e locale *(Art. 1, comma 20)***

La norma, **richiesta dall’ANCI, proroga al 31 dicembre 2023 la possibilità di conferire gli incarichi di cui all’art. 7, comma 1, del decreto legislativo 39/2013** (incarichi amministrativi di vertice della regione;  incarichi dirigenziali nell'amministrazione regionale;  incarichi di amministratore di ente pubblico di livello regionale;  incarichi di amministratore di ente di diritto privato in controllo pubblico di livello regionale) **per i componenti degli organi elettivi dei Comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti**, in deroga al periodo di raffreddamento dei due anni successivi alla cessazione dell’incarico.

* **Procedure di reclutamento dei segretari comunali e provinciali *(Art. 1, comma 20 bis)***

**La norma,** **approvata in Senato e richiesta dall’ANCI** mira ad agevolare i piccoli Comuni e favorire l’attuazione del PNRR stabilendo che, i segretari iscritti nella fascia iniziale di accesso in carriera possano assumere la titolarità anche in sedi vacanti, singole o convenzionate, corrispondenti alla fascia professionale immediatamente superiore, **per un periodo massimo di dodici mesi, prorogabile fino a ventiquattro** (raddoppiando quindi i termini della norma che prevedeva che la titolarità in oggetto potesse essere attribuita per un periodo massimo di sei mesi, prorogabili fino a dodici).

* **Indennità di funzione *(Art. 1, comma 20 ter)***

**La norma, approvata in Senato**, prevede che ***fino a dicembre 2023***, siano riconosciute le risorse statali per la corresponsione dell'incremento delle indennità di funzione anche nel caso in cui i beneficiari abbiano adottato e approvato specifiche deliberazioni di rinuncia, parziale o totale, della misura massima dell'indennità di funzione prevista dalla normativa al tempo vigente, a condizione che tali risorse siano state utilizzate per tali finalità.

* **Proroghe dei termini in materia di assunzioni programmate dagli enti in dissesto finanziario *(Art. 1, comma 22 bis)***

**La norma richiesta dall’ANCI e** **approvata in Senato,** prevede che le assunzioni di personale a tempo indeterminato e a tempo determinato programmate dagli enti in dissesto finanziario, in riequilibrio finanziario pluriennale o strutturalmente deficitari, sottoposte all'approvazione della Commissione per la Stabilità Finanziaria degli Enti Locali di cui all'articolo 155 del TUEL, e già autorizzate per l'anno 2022, fra le quali sono ricomprese anche quelle necessarie a garantire l'attuazione dei progetti del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, possono essere perfezionate fino al 30 giugno 2023, anche in condizione di esercizio provvisorio.

* **Disapplicazione sanzioni per tardiva trasmissione certificazioni Covid *(Art. 1, comma 22 ter)***

La norma **approvata in Senato** e **richiesta dall’ANCI**, prevede che **non si applichino le sanzioni** relative alla trasmissione tardiva delle certificazioni Covid per gli anni 2020 e 2021, **qualora gli enti inadempienti trasmettano correttamente, entro il 15 marzo 2023**, le predette certificazioni al Ministero dell’economia e delle finanze - Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, utilizzando l’apposito applicativo web https://pareggiobilancio.rgs.mef.gov.it.

* **Inquadramento personale PA in ruolo *(Art. 1, comma 22 quater)***

**La norma**, **approvata in Senato**, proroga fino al 31 marzo 2023 una disciplina transitoria che consente, a determinate condizioni e con alcune esclusioni, l’inquadramento in ruolo del personale che alla data del 31 gennaio 2022 si trovasse in posizione di comando o distacco. Tali procedure straordinarie possono essere attivate entro il 31 marzo 2023, nel limite del 50 per cento delle vigenti facoltà assunzionali, con riferimento a dipendenti già in servizio a tempo indeterminato presso un soggetto pubblico.

* **Esenzione autorizzazione paesaggistica dehors *(Art. 1, comma 22 quinquies)***

**La norma**, **approvata in Senato, proroga** ulteriormente, **fino al 31 dicembre 2023, l’applicazione delle misure di semplificazione** **per i pubblici esercizi** di cui all’articolo 9 ter, comma 5, del decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137, salva disdetta dell’interessato.

Pertanto, fino al 31 dicembre 2023, la posa in opera temporanea su vie, piazze, strade e altri spazi aperti di interesse culturale o paesaggistico, da parte dei titolari di pubblici esercizi, di strutture amovibili quali dehors, elementi di arredo urbano, attrezzature, pedane, tavolini, sedute e ombrelloni non è subordinata alle autorizzazioni di cui agli artt. 21 e 146 del Codice dei beni culturali di cui al D.lgs n. 42/2004 ed è disapplicato il limite temporale di cui all'articolo 6, c. 1, lettera e-bis), del DPR n. 380/2001.

* **Digitalizzazione PA *(Art. 1 ter)***

L’art. 1-ter, introdotto dal Senato, prevede **che i termini temporali riferiti agli strumenti di acquisto e agli accordi quadro realizzati dalla Consip S.p.A. e dai soggetti aggregatori** aventi ad oggetto i servizi di gestione e manutenzione dei sistemi IP e quelli aventi ad oggetto servizi di connettività del Sistema pubblico di connettività, la cui durata contrattuale non sia ancora scaduta alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente provvedimento, **siano prorogati al 31 dicembre 2023**. Analogamente, **gli importi e i quantitativi massimi ad essi riferiti sono incrementati in misura pari al** **50 per cento del valore iniziale**, purché detti strumenti non siano già stati prorogati e incrementati da precedenti disposizioni legislative e fatta salva la facoltà di recesso dell’aggiudicatario con riferimento a tale incremento, da esercitare entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del provvedimento d'urgenza in questione. La disposizione in esame è volta a favorire la più ampia digitalizzazione dei servizi e delle attività della pubblica amministrazione.

* **Proroga revisione norme tecniche per costruzioni *(Art. 2, comma 4)***

La normaproroga dal **31 dicembre 2022 al 31 dicembre 2023** il termine per la verifica di vulnerabilità sismica sia degli edifici di interesse strategico e delle opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile, sia degli edifici e delle opere infrastrutturali che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un eventuale collasso.

* **Proroga utilizzo contributo per assistenza nei confronti dei minori non accompagnati provenienti dall’Ucraina *(Art. 2, commi 7 e 8)***

La normaconsente di utilizzare anche per l’anno 2023 lo stanziamento (autorizzato dall’articolo 13-*bis* del D.L. 21/2022 per il solo anno 2022), finalizzato ad erogare un **contributo** fino al massimo di 100 euro al giorno *pro-capite* a titolo di **rimborso** per i **comuni** che accolgono direttamente o sostengono le spese per l’affidamento familiare dei **minori non accompagnati provenienti dall’Ucraina**, in conseguenza della crisi politica e militare in atto.

* **Validità elezioni comunali piccoli comuni *(Art. 2, comma 7 ter)***

**La norma**, **approvata in Senato**, **prevede anche per l'anno 2023** che per l'elezione del sindaco e del consiglio comunale **nei Comuni con popolazione fino a 15 mila abitanti**, qualora sia stata ammessa e votata una sola lista, siano eletti tutti i candidati compresi nella lista e il candidato a sindaco collegato, purché essa **abbia riportato un numero di voti validi non inferiore al 50% dei votanti e il numero dei votanti non sia stato inferiore al 40% degli elettori iscritti nelle liste elettorali del comune.**

* **Proroga termini presentazione della dichiarazione IMU per il 2021 *(Art. 3, comma 1)***

La norma **proroga al 30 giugno 2023 i termini della presentazione della dichiarazione IMU 2021,** da parte dei soggetti passivi di tale imposta. Viene modificato quindi l’articolo 35, comma 4, del decreto-legge n. 73 del 2022 che aveva differito al 31 dicembre 2022 i termini per la presentazione della dichiarazione IMU per il 2021.

* **Proroga esclusione amministrazioni pubbliche da aggiornamento variazione indici ISTAT per locazioni *(Art. 3, comma 4)***

La normaproroga **per l’anno 2023** le norme in materia di razionalizzazione del patrimonio pubblico e di riduzione dei costi per locazioni passive, che **escludono le amministrazioni pubbliche dall’aggiornamento** relativo alla variazione degli indici ISTAT **del canone** dovuto per l'utilizzo in locazione passiva di immobili per finalità istituzionali.

* **Proroga inerente gare affidamento servizi mensa *(Art. 3, comma 5)***

La normaproroga alla data di entrata in vigore del nuovo Codice dei Contratti e comunque non oltre il 30 giugno 2023, l'applicazione dell'articolo 144, comma 6, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ai sensi del quale l'affidamento dei servizi sostitutivi di mensa avviene esclusivamente con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.

* **Erogazioni ai Comuni capoluogo di città metropolitana in disavanzo *(Art. 3, comma 5 bis)***

**La norma**, **approvata in Senato**,prevede che ai Comuni sede di capoluogo di città metropolitana con disavanzo pro capite superiore a euro 700 che sottoscrivono l'accordo per il ripiano del disavanzo fino al 31 gennaio 2023 (ex co. 567 e ss. della legge di bilancio per il 2022), il contributo relativo all'annualità 2022 sia erogato successivamente all'erogazione dell'ultima annualità - prevista per il 2042 - con decreto del Min. Interno, di concerto col MEF, previa verifica della realizzazione di risorse proprie pari ad almeno un quarto del contributo complessivamente erogato. Inoltre, si proroga dal 15 giugno 2022 al 15 marzo 2023 la possibilità per i medesimi comuni di proporre ai propri creditori la definizione transattiva del credito offrendo il pagamento di una somma variabile tra il 40 e l'80 per cento del debito in relazione all'anzianità dello stesso.

* **Estensione dei termini per rimodulazione dei Piani riequilibrio pluriennali dei Comuni capoluogo di provincia coinvolti in accordi di risanamento *(Art. 3, comma 10 quater)***

**La norma**, **approvata in Senato e richiesta dall’Anci**, prevede l’estensione dal 31 dicembre 2022 al 31 marzo 2023 del termine utile alla rimodulazione dei piani di riequilibrio pluriennali dei Comuni coinvolti in accordi di risanamento, al fine di permettere l’ordinata conclusione delle istruttorie di accordo ancora in corso al 31 dicembre scorso.

* **Proroga della facoltà di annullamento automatico dei debiti inferiori a 1.000 euro per gli enti diversi dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali *(Art. 3 bis)***

*Stralcio delle cartelle fino a mille euro*

**La norma**, **approvata in Senato**, introduce i commi aggiuntivi 229-bis, -ter e -quater nella legge di bilancio 2023, stabilendo che **i Comuni e gli altri enti territoriali** che, alla data del 31 gennaio 2023, non hanno adottato il provvedimento di **diniego all’applicazione** dello stralcio parziale sui carichi di propria competenza, possono adottare tale provvedimento entro il 31 marzo 2023. Inoltre, entro la medesima data, è ammessa anche la **possibilità di recepire l’annullamento completo** del debito di importo residuo, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati all'agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015. L'emendamento accolto al Senato, pertanto, equipara gli enti statali agli altri enti territoriali e ai Comuni in materia di stralcio totale dei crediti in questione, limitatamente agli enti che non abbiano già deliberato il diniego parziale.

**Le delibere** di non adesione allo stralcio parziale e le delibere di applicazione dello stralcio totale vanno **trasmesse al Mef (Dipartimento delle Finanze) entro il 30 aprile ai soli fini statistici**, senza che tale pubblicazione abbia effetti costitutivi sull’efficacia della delibera. La delibera comunale, infatti, produce effetti con la sola pubblicazione sul sito del Comune. In conseguenza di tale modifica la data convenzionale di efficacia ello stralcio è differita al 30 aprile 2023 e fino a tale data sono sospese tutte le attività di riscossione che afferiscono ai crediti minori oggetto di annullamento.

*Definizione agevolata delle controversie tributarie*

La norma in commento, inoltre (lettere a e b del comma 1), integra la disciplina della definizione agevolata delle controversie tributarie, introdotta dall’articolo 1, commi 186-205 della legge n. 197 del 2022 (legge di bilancio 2023) al fine di precisarne le modalità applicative con riferimento alle controversie tributarie degli enti territoriali. Le norme intervengono in particolare sull’obbligo di pubblicazione della delibera sul sito Internet dell’ente ai fini della sua efficacia e precisano alcuni riferimenti normativi in precedenza poco chiari.

*Adesione agli strumenti deflativi del contenzioso tributario*

Con la lettera c) del medesimo comma si consente a ciascun ente territoriale, con le forme previste dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti, l’applicazione delle disposizioni relative agli istituti della conciliazione agevolata delle controversie, della rinuncia agevolata dei giudizi in Cassazione e della regolarizzazione degli omessi pagamenti di rate (commi da 206 a 221 della legge di bilancio 2023) alle controversie in cui è parte il medesimo ente o un suo ente strumentale, in alternativa alla definizione agevolata delle controversie (di cui ai commi da 186 a 204). La delibera dovrà essere approvata entro il 31 marzo 2023.

Analogamente a quanto disposto per i precedenti istituti, in deroga alla disciplina ordinaria dell’efficacia della pubblicazione degli atti degli enti locali in materia tributaria, i provvedimenti con cui si dispone tale applicazione acquistano efficacia con la pubblicazione nel sito internet istituzionale dell'ente creditore e sono trasmessi al Mef (Dipartimento delle Finanze), entro il 30 aprile 2023, ai soli fini statistici.

* **Alleggerimento oneri da indebitamento e utilizzo risparmi per le maggiori spese energetiche *(Art. 3 ter)***

L’**articolo 3-ter** approvato in Senato approva alcune importanti disposizioni in materia di **indebitamento degli enti locali**:

* il **comma 1** estende **fino al 2025** la possibilità di **utilizzare senza vincoli di destinazione**, quindi anche per spese correnti, i **risparmi** derivanti da operazioni di **rinegoziazione** **dei mutui** e **riacquisto di titoli obbligazionari** emessi;
* il **comma 2** consente agli enti locali nel corso del 2023, **in considerazione dell’emergenza energetica** **in corso**, di **rinegoziare o sospendere** con deliberazione di giunta, anche in esercizio provvisorio, la **quota capitale di mutui e altre forme di prestito**, fermo restando l’**obbligo di provvedere successivamente alle relative iscrizioni nel bilancio di previsione**;
* sempre in considerazione dei **maggiori costi energetici**, il **comma 3** interviene nella **facilitazione** dell’attuazione di eventuali **accordi siglati tra ABI e le associazioni** rappresentative degli **enti locali**, permettendo che eventuali **sospensioni della quota capitale 2022/2023 dei mutui bancari** possano avvenire in **deroga** alle regole dell’**art. 204 TUEL** e senza la verifica di convenienza di cui all’**art. 41 della legge 448 del 2001**. La norma dispone inoltre che l**e sospensioni in questione non rendano necessario il rilascio di nuove garanzie**, prorogando (di un anno) le garanzie già originariamente prestate, in coincidenza con l’allungamento della durata del mutuo stabilito dall'accordo.

Ambedue le norme di facilitazione procedurale potranno avere effetti concreti solo in presenza di effettive operazioni di rinegoziazione da parte della Cassa Depositi e Prestiti e/o delle banche.

Inoltre, il riferimento alla dinamica dei costi energetici quale elemento motivazionale della norma in commento non configura un esplicito vincolo di destinazione delle economie derivanti dalle rinegoziazioni.

* **Termini della procedura di riequilibrio finanziario pluriennale *(Art. 3 quater)***

**La norma approvata in Senato,** dispone il differimento al 30 giugno 2023 dei termini per la delibera dei piani di riequilibrio finanziario pluriennale nel caso di enti locali che hanno proceduto al rinnovo degli organi elettivi nel 2022.

* **Proroga disposizioni in tema di ricetta elettronica *(Art. 4, comma 6)***

La normaproroga al 31 dicembre 2024 le modalità di utilizzo di strumenti alternativi al promemoria cartaceo della ricetta elettronica e quelle di utilizzo presso le farmacie del promemoria della ricetta elettronica di cui agli articoli 2 e 3 dell’ordinanza n. 884 del 31 marzo 2022 del Capo del Dipartimento della Protezione Civile.

* **Proroga del termine per l’aggiudicazione di interventi edilizia scolastica zero- sei anni *(Art. 5, comma 2)***

La norma, **richiesta dall’ANCI, proroga il termine massimo fissato ora al 31 marzo 2023 al 31 maggio 2023 per l’aggiudicazione degli interventi di messa in sicurezza, ristrutturazione, riqualificazione o costruzione di  asili nido e scuole infanzia** di cui al comma 59, L. 160/2019, rientranti nel PNRR, consentendo così agli enti locali  beneficiari dei finanziamenti di attuare concretamente gli interventi, anche in considerazione dell’ampio arco temporale registrato dalla pubblicazione  delle graduatorie alla sottoscrizione  degli accordi di concessione del finanziamento.

* **Proroga termini per la messa a norma antincendio edifici servizi educativi e scolastici *(Art. 5, comma 5)***

La norma **differisce al 31 dicembre 2024 i termini per l’adeguamento alla normativa antincendio per gli edifici scolastici e i locali adibiti a scuola e ad asilo nido. Inoltre, con un emendamento approvato dalle commissioni viene esteso tale termine** anche per le strutture nell'ambito delle quali sono erogati percorsi di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP), Istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS), ITS Academy.

* **Proroga affidamento incarichi temporanei scuole infanzia paritarie *(Art. 5, comma 8)***

La norma, **richiesta dall’ANCI, consente ai Comuni anche per l’anno scolastico 2023/2024, l’affidamento di incarichi temporanei per le sostituzioni nelle scuole dell’infanzia comunali**, attingendo alle graduatorie comunali degli educatori dei servizi educativi, in possesso di titolo idoneo a operare in tali servizi. qualora si verifichi l'impossibilità di reperire personale docente.

* **Proroga del termine per derogare al numero degli alunni per classe nelle aree colpite da eventi sismici *(Art. 5, comma 9)***

La norma proroga all’anno scolastico 2023/2024 la facoltà per i dirigenti degli Uffici scolastici regionali di derogare al numero minimo e massimo di alunni per classe previsto, per ciascun tipo e grado di scuola, dal DPR 81/2009, con riferimento alle istituzioni scolastiche ed educative situate nelle aree colpite dagli eventi sismici verificatisi nei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, nonché nei comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno dell’Isola di Ischia.

* **Proroga in materia di semplificazioni per lo spettacolo dal vivo  *(Art. 7, comma 7 sexies)***

L’art. 7, al comma 7 sexies, **introdotto in Senato**, estende la vigenza delle disposizioni recate dall’art. 38 bis del decreto legge n. 76/2020 in materia di semplificazioni per la realizzazione di spettacoli dal vivo destinati ad un massimo di 1.000 partecipanti, sino al 31 dicembre 2023.

La norma inoltre estende il campo di applicazione delle semplificazioni, includendovi le proiezioni cinematografiche, ed estende l’orario di svolgimento delle stesse: le semplificazioni si applicano a tutti gli spettacoli dal vivo che comprendono attività culturali quali il teatro, la musica, la danza e il musical e proiezioni cinematografiche che si svolgono in un orario compreso tra le ore 8 e le ore 1.00 (non più le 23).

Per la realizzazione di tali spettacoli, dunque, è sufficiente una SCIA presentata dall'interessato al SUAP, con esclusione dei casi in cui sussistono vincoli ambientali, paesaggistici o culturali nel luogo in cui si svolge lo spettacolo in oggetto.

* **Proroga in materia di uffici giudiziari *(Art. 8, comma 3)***

La norma **proroga di un ulteriore anno (fino al 31 dicembre 2023)** la possibilità, per gli uffici giudiziari, di continuare ad avvalersi dei **servizi forniti dal personale comunale** ivi distaccato o comandato per le attività di custodia, telefonia, riparazione e manutenzione ordinaria. Si tratta di un termine – originariamente fissato al 31 dicembre 2015 - già più volte prorogato dal legislatore *(comma 3, lettera a)).*

La norma inoltre prevede che, anche per l’anno **2023**, così come avvenuto per gli anni dal 2018 al 2022, il Ministero della giustizia possa autorizzare gli uffici giudiziari ad avvalersi del personale comunale secondo i criteri fissati nella convenzione quadro con l’ANCI, nei limiti di importi di spesa pari al 10 per cento di quanto stanziato nel capitolo n. 1551 dello stato di previsione del Ministero nell’esercizio precedente (capitolo istituito ai sensi dell’art. 1, comma 527, della legge n. 190 del 2014), e dunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica *(comma 3, lettera b)).*

* **Regolarizzazione delle posizioni contributive INPS *(Art. 9, comma 1)***

La norma, **richiesta dall’ANCI**, a seguito delle difficoltà e della complessità delle procedure di revisione delle posizioni contributive segnalate dalle sedi regionali dell’INPS, **proroga al 31 dicembre 2023 il termine per la regolarizzazione delle posizioni contributive** di cui all’articolo 3, comma 10-bis, della legge 335/1995, così come modificato dal decreto legge n. 4/2019.

Si ricorda che secondo tale norma per le gestioni previdenziali esclusive e per i fondi per i trattamenti di previdenza, i trattamenti di fine rapporto e i trattamenti di fine servizio amministrati dall'INPS cui sono iscritti i lavoratori dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, i termini di prescrizione di cui ai commi 9 e 10, riferiti agli obblighi relativi alle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria afferenti ai periodi di competenza fino al 31 dicembre 2017, non si applicano fino al 31 dicembre 2022, fatti salvi gli effetti di provvedimenti giurisdizionali passati in giudicato, nonché il diritto all'integrale trattamento pensionistico del lavoratore.

* **Smart working lavoratori fragili *(Art. 9, comma 5 ter)***

**La norma**, **approvata in Senato**, concerne l'applicazione, fino al 30 giugno p.v, dell'istituto del lavoro in modalità agile per i dipendenti, pubblici e privati, rientranti nelle situazioni di fragilità di cui al D.M. 4 febbraio 2022.

* **Proroga divieto circolazione veicoli a motore euro 2, categorie M2 e M3, adibiti a servizi di trasporto pubblico *(Art. 10, comma 1)***

La norma modifica l'articolo 4, comma 3-*bis*, del decreto-legge 121 del 2021, al fine di prevedere che il divieto di circolazione per veicoli a motore delle categorie M2 e M3, adibiti a servizi di trasporto pubblico locale, alimentati a benzina o gasolio con caratteristiche antinquinamento Euro 2 operi a decorrere dal 1° gennaio 2024.

* **Incentivazione investimenti pubblici in relazione ai contratti pubblici sopra soglia *(Art. 10, comma 8)***

**La norma proroga l’applicabilità fino al 30 settembre 2023** della possibilità di ricorrere alla **procedura negoziata,** ex art. 63 del d.lgs. 50/2016, per l'affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo pari o superiore alle soglie comunitarie di cui al Codice dei Contratti Pubblici (ex art. 2, comma 3, del dl 76/2020) anche agli operatori economici con sede operativa collocata in aree di crisi industriale che abbiano acquistato, nei dodici mesi successivi alla cessazione dello stato di emergenza da COVID–19, stabilimenti o aziende ubicate in dette aree.

* **PIAO *(Art. 10, commi 11 bis e 11 ter)***

**La norma**  **approvata in Senato,** differisce al 31 marzo 2023 i termini per l'adozione del PIAO. **Si precisa che per gli Enti locali vale comunque quanto previsto dall’art. 8, comma 2, del DM n. 132/2022, secondo cui “*In ogni caso di differimento del termine previsto a legislazione vigente per l’approvazione dei bilanci di previsione, il termine (per l’adozione del PIAO), è differito di trenta giorni successivi a quello di approvazione dei bilanci.*”**

Inoltre le nuove disposizioni **confermano** la possibilità di effettuare assunzioni a tempo determinato anche in condizione di esercizio provvisorio.

* **Proroga termini affidamenti lavori Comuni per messa in sicurezza edifici *(Art. 10 bis)***

**La norma approvata in Senato**, **prevede che la proroga** dei termini per l'affidamento dei lavori di realizzazione delle opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio dei Comuni (di cui all’articolo 1 comma 143 della legge 145 del 2018-legge di bilancio 2019),già stabilita al 31 marzo 2023 dal d.l. aiuti quater, sia estesa agli interventi che scadono tra il 1° gennaio 2022 e il 31 dicembre 2022.

* **Concessioni demaniali marittime *(Art.1 comma 8 ddl di conversione; art. 10 ter; art. 10 quater; art. 12, comma 6 sexies)***

Sulle concessioni demaniali ad uso turistico balneare **sono state introdotte in Senato le seguenti norme di proroga:**

1. **Proroga mappature concessioni demaniali marittime *(Art. 1, comma 8 del disegno di legge di conversione)***

**La norma** **proroga**  il termine per l’esercizio della **delega legislativa** in materia di mappatura delle **concessioni di beni demaniali** – prevista dalla legge annuale per la concorrenza 2021 – da 6 a **11 mesi successivi** dalla sua entrata in vigore **(27 luglio 2023)** . In particolare, è prorogato il termine per la costituzione e il coordinamento di un sistema informativo di **rilevazione delle concessioni di beni pubblici al fine di promuovere la massima pubblicità e trasparenza**, anche in forma sintetica, dei principali dati e delle informazioni relativi a tutti i rapporti concessori, tenendo conto delle esigenze di difesa e sicurezza. Inoltre, quanto alle **concessioni** **balneari**, si fa divieto ai Comuni, nelle more dell’emanazione dei decreti legislativi di cui all’art. 4 della legge 118/2022 di **emanare bandi di assegnazione** prima dell’adozione dei relativi decreti legislativi.

1. **Proroga concessioni demaniali *(Art. 12, comma 6 sexies)***

**La norma** dispone la proroga, dal 31 dicembre 2023 al **31 dicembre 2024**, dell’**efficacia delle concessioni e dei rapporti in essere su beni demaniali marittimi, lacuali e fluviali**, per finalità turistico-ricreative e sportive.

1. **Tavolo tecnico consultivo e di indirizzo in materia di concessioni demaniali marittime *(Art. 10 quater)***

**La norma**, istituisce presso la Presidenza del Consiglio **un tavolo tecnico** con compiti consultivi e di indirizzo in materia di concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali.  Il tavolo è composto dai rappresentati del MIT, del MEF, del Ministero della protezione civile e del mare, del Ministero delle imprese e del made in Italy, del MASE, del Ministero per gli affari regionali e le autonomie, del Ministero degli affari europei, del Ministero del turismo e da un rappresentante delle regioni e un rappresentante per ogni associazione di categoria maggiormente rappresentativa del settore. Tale tavolo, acquisiti i dati relativi a tutti i rapporti concessori in essere delle aree demaniali marittime, lacuali e fluviali, elaborati ai sensi all'articolo 2, della legge 5 agosto 2022, n. 118, definisce i criteri tecnici per la determinazione della sussistenza della scarsità della risorsa naturale disponibile, tenuto conto sia del dato complessivo nazionale che di quello disaggregato a livello regionale, e della rilevanza economica transfrontaliera.

Ai fini dell’espletamento dei compiti del tavolo tecnico di cui **ai commi 3[[1]](#footnote-1) e 4[[2]](#footnote-2) dell’art. 3** **della legge 118/2022**, il termine del **31 dicembre 2024** è sostituito con  il nuovo termine del **31 dicembre 2025 (in sostanza viene data facoltà all’ente concedente, ricorrendo determinate condizioni oggettive, di prorogare al 31 dicembre 2025 l’efficacia delle concessioni ad uso turistico balneare in essere).**

1. **Concessioni demaniali per punti di approdo *(Art. 10 ter)***

**La norma**, **approvata in Senato**, prevede che i titolari delle concessioni demaniali marittime ad uso turistico-ricreativo e dei punti di approdo con medesime finalità possono mantenere installati fino al 31 dicembre 2023 i manufatti amovibili utilizzati.

* **Riperimetrazione dei siti contaminati di interesse nazionale *(Art.11, comma 5)***

La norma proroga **al 1 gennaio 2024** il termine (previsto dall’art. 17-*bis* del D.L. 152/2021) entro il quale va fatta la ricognizione e la riperimetrazione dei siti contaminati attualmente classificati di interesse nazionale ai fini della bonifica. Si ricorda che a tal fine è prevista l’**adozione**, sentiti la regione e gli enti locali interessati, **di uno o più decreti del Ministro dell'ambiente** e della sicurezza energetica.

* **Sospensione delle modifiche unilaterali dei contratti di fornitura di energia elettrica e gas naturale *(Art. 11, comma 8)***

La normaproroga **fino al 30 giugno 2023**, la **sospensione dell’efficacia delle clausole** contrattuali **che consentono all’impresa fornitrice di energia elettrica e gas naturale di modificare unilateralmente** le condizioni generali di contratto relative alla definizione del **prezzo**. Precisa, inoltre, che tale sospensione **non si applica** alle clausole che consentono all’impresa fornitrice di **aggiornare le condizioni economiche contrattuali alla loro scadenza**.

* **Proventi da sanzioni codice della strada e introiti da parcheggi per spese energetiche *(Art. 11, comma 8 decies)***

La **norma approvata in Senato**, consente a comuni, unioni di comuni, province e città metropolitane di utilizzare anche nel corso del 2023, a copertura delle spese per utenze energetiche, ***le riscossioni in conto competenza e in conto residui afferenti agli accertamenti di competenza 2022 – per la sola quota di propria spettanza – derivanti da multe per violazione del codice della strada o da soste a pagamento in aree destinate al parcheggio,*** come disposto dal successivo comma 2 dell’articolo 40-bis del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50.

In definitiva, quindi, nel corso del 2023 gli enti locali potranno finanziare il caro bollette utilizzando i richiamati accertamenti confluiti in avanzo di amministrazione a fine esercizio 2022 e per i quali si è registrato un effettivo incasso, anche successivo alla data del 31.12.2022.

* **Proroga criteri per qualifica rifiuti *(Art. 11, comma 8 undecies)***

**La norma approvata in Senato**, proroga di sei mesi la fine del monitoraggio sul decreto *end of waste* per i rifiuti da costruzione e demolizione (portandolo dal 4 maggio al 4 novembre 2023), parimenti viene prorogato il termine entro cui gli impianti dovranno adeguare le autorizzazioni (il nuovo termine sarebbe quindi il 4 maggio 2024). Con tale proroga si vuole dare atto delle problematiche poste dai riciclatori circa i valori troppo stringenti di alcuni inquinanti consentiti per il recupero, consentendo al Ministero di rivedere la sua posizione in merito.

* **Proroga concessioni degli impianti sportivi per le società e associazioni sportive dilettantistiche *(Art. 16, comma 4)***

La norma, al fine di sostenere le società e le associazioni sportive dilettantistiche senza scopo di lucro colpite dall'emergenza epidemiologica da COVID-19 e dagli effetti derivanti dall'aumento del costo dell'energia, dispone che le **concessioni alle società e le associazioni sportive dilettantistiche** senza scopo di lucro degli impianti sportivi ubicati su terreni demaniali o comunali, che siano **in attesa di rinnovo o scadute ovvero in scadenza entro il 31 dicembre 2022, sono prorogate al 31 dicembre 2024**, allo scopo di consentire il riequilibrio economico-finanziario delle stesse, in vista delle procedure di affidamento che saranno espletate ai sensi delle vigenti disposizioni.

* **Ulteriore proroga dei termini in materia di registrazione degli aiuti di Stato COVID-19 *(Art. 22)***

La norma proroga al 31 dicembre 2024 il periodo transitorio nel quale l’inadempimento degli obblighi di registrazione degli aiuti di Stato non comporta responsabilità patrimoniale del responsabile della concessione o dell’erogazione degli aiuti medesimi. La disposizione originaria (art.31-octies comma 1 del dl 137/2020) aveva stabilito che tale periodo fosse compreso fra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2022, termine posticipato al 31 dicembre 2023 dal decreto-legge 73 del 2022 e ora ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2024 dal presente provvedimento.

Inoltre, viene prorogato al 31 dicembre 2023 il termine per apportare le modifiche al DM 115/2017 e all'articolo 52, comma 7, della legge n. 234 del 2012, necessarie a definire **modalità semplificate per l’alimentazione del RNA** e a razionalizzare il relativo regime di responsabilità.

Inoltre, in merito alla registrazione delle misure di aiuto non subordinati all'emanazione di provvedimenti di concessione o di autorizzazione alla fruizione comunque denominati, ovvero subordinati all'emanazione di provvedimenti il cui importo non è determinabile nei provvedimenti stessi, ma solo a seguito della presentazione della dichiarazione resa a fini fiscali, sono state inserite le seguenti proroghe dei termini per la registrazione in RNA:

* i termini con scadenza dal 22 giugno 2022 (data di entrata in vigore del dl 73/2022) al 31 dicembre 2022, sono prorogati al 30 settembre 2023;
* i termini in scadenza dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023 sono prorogati al 31 marzo 2024;
* i termini in scadenza dal 1° gennaio 2024 al 30 giugno 2024 sono prorogati al 30 settembre 2024.

Pertanto, a fronte della proroga al 30 giugno 2023 della dichiarazione IMU per il 2021, si ritiene che il termine per l’immissione dei dati nel RNA relativi alle agevolazioni “IMU turistica” sia da considerare prorogato al 31 marzo 2024.

1. Art. 3, comma 3 legge 118/2022.   In presenza di ragioni oggettive che impediscono la conclusione della procedura selettiva entro il 31 dicembre 2023, connesse, a titolo esemplificativo, alla pendenza di un contenzioso o a difficoltà oggettive legate all'espletamento della procedura stessa, l'autorità competente, con atto motivato, può differire il termine di scadenza delle concessioni in essere per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2024. Fino a tale data l'occupazione dell'area demaniale da parte del concessionario uscente è comunque legittima anche in relazione all'[articolo 1161 del codice della navigazione](https://onelegale.wolterskluwer.it/document/05AC00008847?pathId=f810c411f7b9c). [↑](#footnote-ref-1)
2. Art. 3, comma 4 legge 118/2022.   Il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili trasmette alle Camere, entro il 30 giugno 2024, una relazione concernente lo stato delle procedure selettive al 31 dicembre 2023, evidenziando in particolare l'esito delle procedure concluse e, per quelle non concluse, le ragioni che ne abbiano eventualmente impedito la conclusione. Il medesimo Ministro trasmette altresì alle Camere, entro il 31 dicembre 2024, una relazione finale relativa alla conclusione delle procedure selettive sul territorio nazionale. [↑](#footnote-ref-2)